



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, CONDOTTA DA AST
MACERATA – AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL
D.LGS N. 36/2023 E S.M.I PER

**"SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA – SPECIALISTICA PRESSO LE UU.OO. DI PRONTO
SOCCORSO E MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA E PRESSO LE
UU.OO. DI PEDIATRIA PER LE ESIGENZE DELL'AST DI MACERATA"**

SCHEMA DI CONTRATTO –LOTTO 2

CIG:

Sommario

ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI.....	4
ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	4
ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE/REVISIONI-VARIANTI	5
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE	6
ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE	6
ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE.....	7
ART. 8 – CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	7
ART. 9 –VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	8
ART. 10 – PERSONALE DEL FORNITORE.....	8
ART. 11 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'	8
ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE.....	9
ART. 13 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	9
ART. 14 – REFERENTE DEL FORNITORE	10
ART. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	11
ART. 16 – CONTINUITA' DELLA FORNITURA	11
ART. 17 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 18 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	11
ART. 19 – SUBAPPALTO.....	12
ART. 20 – GARANZIA – GARANZIA FIDEIUSSORIA / CAUZIONE	13
ART. 21 – POLIZZE DI ASSICURAZIONE DI RCT E RCO	14
ART. 22 – BREVETTI – DIRITTI DI AUTORE E DI PROPRIETA'	14
ART. 23 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	14
ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	15
ART. 25 – PENALI E RILIEVI	15
ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO	17
ART. 28 – OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO	18
ART. 29 – FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI	18
ART. 30 – CLAUSOLA SOCIALE.....	18
ART. 28 – FORO COMPETENTE.....	19
ART. 29 – DOMICILIO DELLE PARTI.....	19
ART. 30 – SPESE DEL CONTRATTO	19
ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI-CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	19
ART. 32 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	20
ART. 33 CLAUSOLA FINALE.....	20

TRA

1. **AST DI MACERATA** C.F. e P.I. n. 02938930423 con sede in via Annibali 31 – 62100 Fraz. Piediripa Macerata, legalmente rappresentata dal dott. Zelinda Giannini, nata a Macerata il 10.02.1960 giusta delega del Direttore Generale ai sensi della Determina n. 1364 AST-MC del 14/12/2023, recante ad oggetto “Delega di firma di atti amministrativi ai Dirigenti ATL – Primo provvedimento” dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata

E

2. [redacted] C.F. n. [redacted] Partita IVA n. [redacted] con sede legale in [redacted] (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore") rappresentata da [redacted], nato/a il [redacted] a [redacted], in qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE

- a) AST di Macerata, con Determina del Dirigente della U.O.C. Acquisti e Logistica n. [redacted] del [redacted], ha affidato il **LOTTO 2** del **SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA – SPECIALISTICA PRESSO LE UU.OO. DI PRONTO SOCCORSO E MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA E PRESSO LE UU.OO. DI PEDIATRIA PER LE ESIGENZE DELL'AST DI MACERATA**, avvalendosi della Piattaforma telematica accreditata e-Procurement, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice), **per la durata di mesi 12, più ulteriore opzione di proroga di mesi 12** ai sensi dell'articolo 120, commi 10-11 del Codice, per un valore complessivo stimato pari ad € [redacted] oltre IVA;
- b) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 7, del Codice, come da verbale del [redacted] conservato presso l'AST di MACERATA;
- c) con determina del Direttore del Dirigente della UOC Acquisti e Logistica di Macerata n. [redacted] del [redacted] sono state approvate le risultanze di gara ed il Fornitore è risultato la ditta [redacted] CF. n. [redacted];
- d) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato ai sensi degli articoli 29 e 90 del Codice, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- e) è stata acquisita, dall'aggiudicatario della procedura, documentazione necessaria ai fini della stipula contrattuale;
- f) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
- g) ai sensi degli articoli 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
- h) la stipula del presente contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AST di MACERATA nei confronti del Fornitore;
- i) gli ordinativi di fornitura verranno emessi dall'AST di Macerata, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente schema contrattuale;
- j) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente schema contrattuale e dai suoi Allegati, ivi compreso

il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- k) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente schema contrattuale e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente schema contrattuale;
- l) sussistono le condizioni per stipulare il contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente documento s'intende:
 - a) Per "AST di Macerata" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante": l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata - C.F. e P.I. n. 02095680431 con sede in via Domenico Annibali 31 - 62100 Piediripa di Macerata (MC);
 - b) Per "Fornitore": l'Operatore Economico, l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese che presenta offerta e con cui in esito al relativo iter si procede a sottoscrivere il contratto;
 - c) Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
 - d) Per RUP: il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice;
 - e) Per "DEC": il Direttore dell'esecuzione del contratto che svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
 - f) "Referente" del Fornitore per l'appalto: la persona individuata dal Fornitore alla quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del DEC (o se del caso degli assistenti individuati), possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Il RUP è individuato nell'avviso di gara e/o nella documentazione della procedura.
3. Il DEC ove non già comunicato negli atti di gara, sarà comunicato dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore per l'appalto in oggetto dovrà individuare un Referente.
5. **Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione del proprio referente senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare la ritenuta sulla cauzione definitiva che sarà costituita in misura pari al 5% (cinque per cento) della stessa**

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Si applicano all'appalto le disposizioni contenute nella documentazione di gara che si intendono accettate attraverso la sottoscrizione del presente contratto. Sono parte integrante del contratto, oltre al presente documento:
 - offerta tecnica del fornitore;
 - offerta economica del fornitore;
 - patto di integrità
 - atto di nomina responsabile del trattamento dati
 - documentazione dei rischi
2. In caso di discordanza i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Amministrazione.

3. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dall'Amministrazione, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- Capitolato tecnico;
- Disciplinare;
- Presente atto;
- Elaborati tecnico-economici.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE/REVISIONI-VARIANTI

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di **“ASSISTENZA MEDICA – SPECIALISTICA PRESSO le UU.OO. DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELL'AST DI MACERATA”** come in dettaglio indicati nella documentazione di gara e per un importo di € salvo opzioni, al netto di iva.

2. Il corrispettivo è costituito dai prezzi unitari offerti dal Fornitore per ciascuna prestazione come da offerta economica, per il numero di prestazioni effettuate.

3. Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte del Fornitore di prestazioni svolte a regola d'arte nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti.

4. La fornitura dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

5. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione previste, il Fornitore, anche con la stessa partecipazione alla presente procedura ed anche con la sottoscrizione del contratto, dichiara e conferma di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione delle attività anche ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, di avere piena conoscenza, sia dell'offerta tecnica ed economica relativa al presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Fornitore secondo quanto ivi riportato.

6. Il corrispettivo offerto dal Fornitore è da intendersi come onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto, sono a carico del fornitore quali costi non ribassabili gli oneri della sicurezza specifici come esplicitati nell'offerta economica.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente appalto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

7. Il corrispettivo dovuto al Fornitore è oggetto di revisione ai sensi dell'art. 9 e 60 del Codice sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP facendo riferimento alle variazioni dei prezzi; nello specifico dopo la stipula del contratto, in caso si verificano casi particolari che determinino una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, tale da determinare una variazione dell'importo del Contratto superiore al 5%, la revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta (elementi oggettivi e documentati) nella misura dell'80% della variazione stessa.

8. Al verificarsi delle predette particolari condizioni, l'operatore economico – mediante produzione di documentazione comprovante l'oggettivo ed effettivo aumento o diminuzione dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere, propone istanza di attivazione del procedimento di revisione prezzi tramite posta elettronica certificata.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

9. Il procedimento di revisione prezzi potrà essere attivato a partire dal secondo anno di vigenza del contratto.

10. **Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo; oppure la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, nelle more di nuovo affidamento della stazione appaltante ad altro operatore economico.**

11. Le modifiche nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. Durante il periodo di efficacia del contratto si applica l'articolo 120, comma 1, lettera a), per cui l'Amministrazione potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. La durata del contratto è **di 12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di redazione del **verbale di avvio del servizio** fatte salve le ipotesi di recesso anticipato e le clausole previste nella documentazione di gara, **oltreché mesi 12 (dodici) di proroga** ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice.
2. Nel caso in specie l'avvio dell'esecuzione del contratto avviene con la redazione di verbale di avvio.
3. Il Fornitore dovrà comunque rispettare la tempistica prevista nel capitolato tecnico.
4. L'affidamento dell'appalto, è soggetto ad un periodo di prova di **30 giorni dall'inizio dell'effettivo svolgimento delle attività. La mancanza di formale contestazione di valutazione negativa sull'attività svolta nel citato periodo di prova verrà automaticamente intesa come superamento positivo del periodo di prova stesso** e l'appalto è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.
5. In caso di esito negativo l'Amministrazione redigerà una relazione che invierà all'operatore economico affidatario. Lo stesso avrà 7 giorni solari dalla data di contestazione per formulare eventuali controdeduzioni, L'Amministrazione ove nei successivi 7 giorni confermi la valutazione negativa procederà a comunicare la risoluzione di diritto ed in danno all'operatore affidatario riservandosi quindi di scorrere la graduatoria a favore del successivo concorrente.
6. In ogni caso, dandosi atto della qualità pubblica del servizio oggetto del presente appalto, l'appaltatore decaduto dovrà impegnarsi ad assicurare il proseguimento delle attività fino al subentro del nuovo contraente. Le attività eseguite in tali circostanze saranno comunque oggetto di regolare remunerazione.
7. Ai sensi degli artt. 50 c. 6 e 17 commi 8 e 9 del Dlg. 36/2023 e del D.L. 76/2020 art. 8 c. 1 lett. a, la stazione appaltante potrà richiedere l'esecuzione anticipata del contratto nonché l'esecuzione d'urgenza.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'appalto in questione avrà luogo presso le strutture dell'AST di Macerata come specificato nel capitolato tecnico
2. L'Amministrazione potrà nel corso del contratto individuare altre strutture dell'Azienda Sanitaria Territoriale presso cui dovrà essere svolta la fornitura.

ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
5. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle strutture dell'Amministrazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
14. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle strutture dell'Amministrazione.
15. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
16. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE

Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento delle forniture e/o delle attività, tutti i rischi di perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore stesso, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ART. 8 – CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali/di gara.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa Stazione Appaltante e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa appaltante e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata (secondo le disposizioni del capitolato tecnico);
- riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità
- effettua le attività di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza della garanzia e le attività di monitoraggio sulla corretta funzionalità delle apparecchiature ed emette, al termine del periodo di garanzia, "l'attestazione di regolare esecuzione" che dovrà essere trasmessa all'UOC Acquisti e Logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;
- segnala al RUP l'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell’Atto di Indirizzo della Direzione Generale approvato con Determina 387/ASURDG del 27/07/2021, i contratti pubblici relativi a servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione

ART. 10 – PERSONALE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l’esclusiva responsabilità dello stesso Fornitore, sia nei confronti dell’Amministrazione che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
2. Il Fornitore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed è sottoposto, con oneri a carico del Fornitore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. Nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, il personale del Fornitore potrà accedere presso le strutture operative dell’Amministrazione fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. In ogni momento l’Amministrazione potrà richiedere l’accertamento dei requisiti sopra menzionati.
3. Il Fornitore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
4. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore.
5. Il Fornitore nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento recepito a livello aziendale con Determina 795 del 21/11/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASUR Marche visionabile e scaricabili anche mediante collegamento al sito internet <http://www.asur.marche.it> - sezione albo pretorio informatico link - http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=20121; http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22223). La violazione degli obblighi relativi alle disposizioni comportamentali sopra citata, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. **Si richiama inoltre tutto quanto stabilito dall’art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale (rubricato Personale addetto al Servizio).**

ART. 11 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativa alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimenti delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

4. Gli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di Fornitura dell'appalto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'Amministrazione o di terzi, comunque provati del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici.
2. Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente al DEC e al RUP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno delle strutture dell'Amministrazione, per fatto imputabile ai dipendenti del Fornitore.
3. Il Fornitore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto; in caso di adempimento, provvede l'Amministrazione, addebitando al Fornitore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non diminuisce la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene all'espletamento dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Fornitore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento dell'appalto e agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione, invocando la responsabilità della stessa, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Fornitore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione s'impegna a dare comunicazione al Fornitore dell'azione di terzi danneggiati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata.
7. **Si richiama altresì tutto quanto disposto dall'art. 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale (rubricato rischi e responsabilità dell'appaltatore")**

ART. 13 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo determinato nei singoli ordinativi di fornitura, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto dell'Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'AST di MACERATA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Contratto e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato tecnico;pena la risoluzione di diritto dell'Contratto medesimo
3. Fornitore si obbliga oltre a quanto previsto nel presente documento a:
 - a) fornire i beni oggetto dell'appalto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di

monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'appalto ed in particolare ai parametri qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Contratto, a:

- prestare i servizi del presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara, nell'offerta presentata;

- manlevare e tenere indenne l'AST di MACERATA, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'AST di MACERATA di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nel presente Contratto;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione Contraente dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dell'Amministrazione Contraente e definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali della medesima Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ciascuna Amministrazione contraente si riserva di verificare la conformità del servizio prestato secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

12. Il Fornitore si obbliga a eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

13. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione relativi alle prestazioni contrattuali **così come stabilite nel capitolato tecnico**; a tal fine il Fornitore per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio di controllo e verifica.

ART. 14 – REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'appalto durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore individua quale proprio Referente una persona in qualità di "Responsabile", munita di delega espressa da parte del Fornitore, che deve essere a disposizione dell'Amministrazione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento dell'appalto.

2. Il Fornitore prendendo atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore.

3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'Amministrazione ai sensi del D.lgs. 36/2023

4. Si richiama altresì tutto quanto previsto dall'articolo 12 del Capitolato Tecnico Prestazionale rubricato "Referente dell'appaltatore"

ART. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione e gli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
- 2 Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.
- 3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

ART. 16 – CONTINUITA' DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dell'appalto anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività.
2. Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Aziende stesse.
3. **Si rimanda strettamente all'articolo 16 del Capitolato Tecnico**

ART. 17 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1 Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., effettuando tutti i pagamenti relativi al presente appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il seguente conto corrente intestato all'AST di Macerata: **IT 70T 03069 13408 1000000 46059 Servizio Tesoreria presso Banca Intesa spa**, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
- 2 L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.
- 3 In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei subcontratti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
- 4 Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 5 Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).
- 6 Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di adempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 7 L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei singoli ordinativi di fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 della Legge n. 136/2010

ART. 18 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3. Il Fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte e per quelli presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
4. Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
5. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. Si rende noto che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'AST di Macerata.
6. Il Gestore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
7. Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi, ove prevista, specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e ulteriore documentazione sui rischi al fine di garantire rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.
8. Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.
9. **Si richiama altresì tutto quanto disciplinato all'art.8 del Capitolato Tecnico.**

ART. 19 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, potrà ricorrere al subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta.
2. In caso di ricorso al subappalto dovranno già in sede di offerta indicate le prestazioni oggetto di subappalto. ed in tale ambito il Fornitore dovrà altresì rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente (art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità alla documentazione di gara.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dal Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
8. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
9. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.
11. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

12. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, ai titolari di sub contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art.119 del codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
15. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
16. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
17. Il Fornitore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Il Fornitore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
20. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art.119 del Codice.
21. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

ART. 20 – GARANZIA – GARANZIA FIDEIUSSORIA / CAUZIONE

- 1 L'operatore economico costituisce cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
- 2 Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione, Pagamenti ed Interessi Moratori".
- 3 L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità"/"certificato di regolare esecuzione".
- 4 Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
- 5 La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.
- 6 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di
- 7 La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore.

ART. 21 – POLIZZE DI ASSICURAZIONE DI RCT E RCO

- 1 L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore, ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione e dovrà essere di importo almeno non inferiore a € 5.000.000,00 - anche se reclamato nei 60 (sessanta) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto;
- 3 A fronte dell'obbligo di cui al comma 1 è stata stipulata POLIZZA ASSICURATIVA di Responsabilità Civile per prestatori d'Opera (RCO) – per danni dipendenti dall'appaltatore ed eventuali terzi che prestano la loro opera in nome e per conto dell'appaltatore, con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 - anche se reclamato nei 60 (sessanta) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto.

ART. 22 – BREVETTI – DIRITTI DI AUTORE E DI PROPRIETÀ

- 1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2 L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati/verificati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.
- 3 Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte dell'Amministrazione.

ART. 23 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Ai sensi della normativa disciplinata dal Decreto del MEF del 7 Dicembre 2018, a decorrere dal 1/02/2020 le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti la cosiddetta "ordinazione" degli acquisti di beni e avvalendosi del Nodo Smistamento Ordini (NSO di Peppol). Ne discende che in tutte le fatture elettroniche recapitate a mezzo SDI gli operatori economici dovranno riportare il codice di identificazione dell'ordine, pena l'impossibilità a procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di fatture. L'O.E. è invitato a comunicare il proprio Codice di identificazione, per consentire alla S.A di identificarlo sul NSO e consentire al NSO di trasmettere l'ordine.
2. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto stesso da parte dell'aggiudicatario.
3. Secondo le vigenti disposizioni, si fa presente sin d'ora che questa stazione appaltante provvederà a richiedere – tempo per tempo – alle competenti, preposte, Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria.
4. Il Fornitore ha diritto al pagamento di acconti e quindi ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni accettate (collaudo positivo) dall'Amministrazioni nelle modalità previste nel capitolato tecnico. Il pagamento di acconti non incide però sul principio generale che il credito dell'appaltatore diviene certo soltanto con il collaudo di tutte le prestazioni risultano completate. Gli acconti in quanto mere anticipazioni non hanno un carattere definitivo e non implicano l'accettazione anche parziale dell'appalto.
5. Per la prestazione eseguita, in conformità alla documentazione di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33
6. Il Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario, come di seguito riportato. In relazione al presente contratto applicativo, codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:

Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata	UF1MV0
--	--------

7. La liquidazione della fattura elettronica potrà avvenire solo dopo che sia verificato il regolare svolgimento delle prestazioni. Il pagamento, nel rispetto del percorso di cui sopra, sarà disposto previo accertamento da parte

dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta e erranea da parte del Fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completa e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

8. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dell'appalto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore all'Amministrazione Contraente ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136.
9. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura vigente tempo per tempo.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Restano fermi in capo al Fornitore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.
12. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.
13. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere potranno essere compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell'Amministrazione.
14. Eventuali comunicazioni di contestazione dei prodotti trasmessa dall'Amministrazione Contraente interrompono i termini di pagamento

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere il credito ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 18/11/1923 N. 2240 in combinato disposto con l'art. 9 della L. 2248 del 20/03/1865 (All. E), art. 6 dell'All II .14 del D. Lgs. 36/2023.
3. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
4. Il Fornitore inoltre assume l'obbligo di non delegare, in qualunque forma, persone fisiche e giuridiche per la riscossione dei crediti derivanti dalla presente fornitura ovvero per l'esercizio di qualsivoglia azione finalizzata alla soddisfazione delle ragioni del creditore.
5. E' fatto salvo il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi da parte dei patrocinatori abilitati.

ART. 25 – PENALI E RILIEVI

1. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano le fasi di affidamento/esecuzione del presente appalto e/o per ogni ulteriore violazione riguardante i seguenti aspetti:
 - Fornitura non eseguita
 - non conformità della fornitura rispetto a quanto prescritto nel disciplinare di gara /Capitolato Tecnico / Scheda Tecnica;
 - mancato rispetto delle norme di sicurezza;
 - scorrettezza nei rapporti con la stazione appaltante,
- la stazione appaltante, senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nella persona del RUP (sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto), applicherà le penali complessivamente per un valore non superiore al dieci percento (10%), da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento stesso.
2. Si ritiene inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione relativamente ad ogni singolo ordinativo emesso rispetto alle condizioni ivi previste
 3. Fatto salvo quanto previsto nel capitolato tecnico, per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione del contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell'offerta tecnica dall'Esecutore, si applicano le seguenti penali:
 - per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, nella misura pari all' uno per mille in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non evasi nei tempi previsti;

-per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento (penali quantificate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa.

4. Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verificassero inadempienze, violazioni che determinino l'applicazione di un importo a titolo di penale/i complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il RUP promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.
5. L'ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AST MACERATA
6. È ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante della impresa aggiudicataria, da presentarsi entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, nel caso in cui venisse riconosciuto che, la causa dell'inadempimento, non potesse essere imputata all'esecutore medesimo, oppure nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali apparisse manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La eventuale disapplicazione delle penali non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi in capo all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il RUP entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta (ove possibile).
7. Le penali verranno notificate all'affidatario unicamente in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.
8. La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione (DEC).
9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del RUP, sentito il DEC.
10. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente appalto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
11. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. **Si richiama altresì tutto quanto espresso all'art. 15 del Capitolato tecnico**

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Richiamato quanto previsto dall'art. 122 del codice, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgv. 36/2023;
 - b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
 - c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - d. reiterati inadempimenti sanzionati con penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
 - e. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
 - f. grave interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - g. ritardo non inferiore a mesi 6 nel pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo
 - h. violazione degli obblighi di riservatezza;
 - i. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - j. violazione degli obblighi di sicurezza;
 - k. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
 - l. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
 - m. Mancato superamento del periodo di prova;
2. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 3. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno.

4. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Si rimanda a quanto declinato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, all'art. 15

ART. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, potrà recedere secondo quanto espressamente previsto eventualmente nel disciplinare di gara e nei casi previsti dal presente documento.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023.
3. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4 ter e dell'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente prefettura – Ufficio Territoriale del governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
5. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..
6. L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, dando un preavviso non inferiore a 15 giorni in caso di:
 - a) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012;
 - b) Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale per i medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012;
 - c) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, anche con parametri non migliorativi o Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale relativa ai medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, anche a condizioni meno convenienti;
 - d) Nelle altre circostanze espressamente previste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
 - e) recedere, anche parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
 - f) Recedere per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
 - g) Recedere nel caso in cui la situazione di carenza del personale medico venga meno a seguito di assunzioni tramite le ordinarie procedure di reclutamento**
 - h) Mancato superamento del periodo di prova.
7. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
8. In tutti i casi di recesso lo stesso avverrà in deroga dell'art. 1671 del codice civile, previo preavviso di 20 giorni, senza che l'Operatore Economico (O.E.) possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento e fatto salvo il diritto dell'O.E. di ottenere il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite.
9. In tutti tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'articolo 123 del Codice.
10. In ogni caso di recesso, il Fornitore:
 - rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;
 - si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in

favore dell'Amministrazione Contraente.

11. Si richiama altresì tutto quanto espresso all'art. 15 del Capitolato tecnico

ART. 28 – OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si impegna altresì:
 - a) a promuovere la partecipazione delle organizzazioni sociali ed economiche anche per conseguire le finalità di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) ad attivare un confronto preventivo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, su eventuale richiesta delle stesse, sulla conduzione dei servizi, sugli aspetti logistici degli appalti di lavori, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro;
 - c) ove assuma la forma di cooperativa, il Fornitore stesso nonché l'eventuale subappaltatore si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei lavoratori assunti a seguito dell'affidamento del contratto di appalto avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi.

ART. 29 – FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

1. In caso di fallimento o di liquidazione dell'Esecutore, l'AST avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della Ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della Ditta subentrante.
2. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'AST. di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.
3. In caso di fallimento dell'Esecutore l'AST. potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 30 – CLAUSOLA SOCIALE

1. L'aggiudicatario, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Regione Marche e OO.SS. più rappresentative del 14-01-2019, si impegna ad attivare, su richiesta delle organizzazioni sindacali medesime, un confronto preventivo sulla conduzione dei servizi, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.
2. Ai sensi dell'art.57 del codice (clausole sociali), l'aggiudicatario garantisce pari opportunità generazionali, di genere o di inclusione lavorativa per persone svantaggiate o con disabilità; applicazione dei contratti collettivi di riferimento e stabilità occupazionale.
3. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il nuovo aggiudicatario deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. La verifica dell'applicazione della presente clausola con correttezza e buona fede potrà essere fatta anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali interessate. Il mancato rispetto della presente clausola, costituendo la stessa modalità di esecuzione del contratto, potrà essere valutata dalla Stazione Appaltante di volta in volta, al fine di verificare se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.
4. Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare entro gg. 7 dalla richiesta le seguenti informazioni, rilevanti ai fini dell'applicazione della presente clausola nei confronti del nuovo aggiudicatario: indicazione del personale impiegato in modo parziale od esclusivo; del livello contrattuale comprensivo di eventuali scatti di anzianità e della retribuzione; del CCNL e di ogni altra informazione pertinente, richiesta o presupposta.
5. Eventuali migliorie o modalità applicative proposte in sede di offerta s'intendono richiamate e costituenti parte integrante delle obbligazioni contrattuali.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, che non possa essere composta in via transitoria ed amichevole, sarà competente in via esclusiva TAR di Ancona.
2. Durante le more del giudizio, il Fornitore non potrà comunque interrompere l'appalto, ma sarà tenuto a continuarlo secondo le richieste dell'Amministrazione.

ART. 29 – DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti del Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

Pec: _____

ART. 30 – SPESE DEL CONTRATTO

1. Il contratto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA
2. Il contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.
3. Qualsiasi spesa inerente il contratto al contratto (legale pubblicazione, notarile, registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa sarà a carico del Fornitore. L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto è determinata secondo l'Allegato I.4 al Codice.

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI-CONSENSO AL TRATTAMENTO

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati"), dal Decreto Legislativo n. 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo. n. 101 del 10 agosto 2018 e dal nuovo "Regolamento organizzativo aziendale privacy" approvato con determina Asur DG n. 349 del 30 maggio 2018.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, l'AST di MACERATA ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per la stipula e l'esecuzione del presente contratto.
4. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:
 - il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario alla esecuzione e gestione dell'appalto;
 - i dati verranno trattati dall'AST di MACERATA per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e i dati relativi ai monitoraggi di spesa potranno essere utilizzati per fini di studio e statistici e, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili;
 - i dati saranno conservati fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione relativo all'ultimo ordinativo di fornitura discendente dall'Accordo Quadro stipulato dall'AST di MACERATA o, in caso di contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell'autorità giurisdizionale;
 - in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
 - potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali e, in particolare, tutti quelli elencati nella parte seconda del regolamento organizzativo aziendale privacy di cui al precedente primo comma;
 - il Titolare del trattamento è l'AST di MACERATA nella persona del Direttore Generale, in qualità di Legale Rappresentante;

- il Data Protection Officer dell'AST di MACERATA è la dott.ssa Adriana Carradorini, individuata con determina n. 329/AST_MC del 31.03.2023;
 - i diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita nota all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'AST di MACERATA all'attenzione dei responsabili del trattamento dei dati personali e del delegato al Trattamento con funzioni di coordinamento e controllo.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al sopracitato Regolamento.
6. L'amministrazione contraente ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Il Fornitore si impegna altresì a gestire e trattare i dati relativi agli assistiti di cui sarà eventualmente messo a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto in conformità alle previsioni di cui al predetto Regolamento.

ART. 32 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

ART. 33 CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto negli atti di gara, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge, nel codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia se, ed in quanto, applicabili.

Allegati al contratto

- offerta tecnica del fornitore;
- offerta economica del fornitore;
- patto di integrità
- atto di nomina responsabile del trattamento dati
- documentazione dei rischi